

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 4 del 12/02/2014 - rif. Fascicolo n. 1272/2013**

Deliberazione n. 4 del 12/02/2014 - rif. Fascicolo n. 1272/2013 d.lgs 163/06 Articoli 1 - Codici 1.1

La distinzione operata dal legislatore nell'ambito del codice civile tra contratto d'appalto (art. 1655) e contratto d'opera (art. 2222) è stata ben illustrata dalla giurisprudenza, la quale ha evidenziato che se nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, nel secondo risulta prevalente il lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (ex multis Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 12519 del 21-05-2010). Nel caso in cui una stazione appaltante abbia inteso affidare ad una struttura - che raccoglie più infermieri per lo svolgimento della professione in forma associata - la realizzazione di un progetto con degli obiettivi esplicitati, da eseguirsi presso gli ambulatori dei medici di base, con previsione, tra l'altro, che l'organizzazione del servizio sia demandata allo studio professionale unitamente alle funzioni di coordinamento dei professionisti per garantire la presenza continuativa di personale infermieristico negli ambulatori; che lo studio, inoltre, garantisca la fornitura delle divise di lavoro ed il ripristino delle stesse, nonché le visite mediche di controllo; che lo studio professionale si impegni a fornire il servizio senza alcun vincolo di subordinazione ed il corrispettivo dovuto sia costituito da un importo complessivo, comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e contributo integrativo per l'attività infermieristica, si è in presenza di un appalto di servizi, non trattandosi della mera acquisizione di una prestazione infermieristica professionale unica, singola e determinata nel tempo, mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo.

Deliberazione n. 4 del 12/02/2014 - rif. Fascicolo n. 1272/2013 d.lgs 163/06 Articoli 1, 20 - Codici 1.1, 20.1

Il contratto per servizi infermieristici connotato dall'affidamento dell'organizzazione di un servizio, previa partecipazione alla redazione del relativo progetto, pur riguardando prestazioni professionali, va ricondotto nell'ambito dell'appalto di servizi, come definito nel codice dei contratti pubblici. In particolare, poiché anche i servizi infermieristici sono inclusi nell'allegato II B del Codice dei contratti (n. 25 servizi sanitari e sociali), trovano applicazione, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/06 le prescrizioni in materia di specifiche tecniche e obbligo di post-informazione, nonché i principi generali previsti dal codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'obbligo di gara con invito rivolto ad almeno cinque concorrenti e la verifica dei requisiti morali di cui all'art. 38.